



Città di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 678 DEL 03/10/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO SUI CANONI O CORRISPETTIVI DI SOGGIORNO INCASSATI DIRETTAMENTE DAI SOGGETTI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI O INTERMEDIARI IMMOBILIARI - MODIFICA

L'anno duemiladiciotto addì ...**TRE**..... del mese di**OTTOBRE**.....alle ore ...**12.20**....., nella sala delle adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
1) <i>SALVEMINI Carlo</i>	<i>Sindaco</i>	X	
2) <i>DELLI NOCI Alessandro</i>	<i>Vice Sindaco</i>		X
3) <i>AGNOLI Antonella</i>	<i>Assessore</i>	X	
4) <i>CITRARO Saverio</i>	"	X	
5) <i>MIGNONE Carlo</i>	"	X	
6) <i>GUIDA Patrizia</i>	"	X	
7) <i>SIGNORE Sergio</i>	"		X
8) <i>MIGLIETTA Rita</i>	"		X
9) <i>MIGLIETTA Silvia</i>	"	X	
10) <i>FORESIO Paolo</i>	"	X	
	<i>TOTALE</i>	7	3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

Assume la Presidenza il dott. Carlo SALVEMINI, nella qualità di Sindaco che, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, la cui istruttoria è stata predisposta dall'Ufficio: Tributi

Su relazione dell'Assessore il Sindaco Dott. Carlo Salvemini

PREMESSO:

- che con l'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo municipale" è stata introdotta la possibilità per i comuni capoluoghi di provincia di istituire, con delibera di consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che soggiornano nelle strutture ricettive ubicate nel proprio territorio, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno;
- che con deliberazione del C.C. n. 55 del 01.08.2012 e successive modifiche è stata istituita, nella Città di Lecce, l'imposta di soggiorno ed è stato approvato il relativo regolamento che ne disciplina l'applicazione;
- che con deliberazione di G.C. n. 162 del 05.03.2018 sono state determinate le tariffe relative all'imposta di soggiorno per l'anno 2018;
- che il comma 7, dell'art. 4, Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21.06.2017, n. 96, ha disposto che *"A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi"*;
- che, tale rimodulazione può avvenire anche oltre il termine perentorio previsto per l'approvazione del bilancio senza incorrere nell'invalidità delle delibere "tardive" o nell'inefficacia delle stesse secondo il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. sentenze del Consiglio di Stato n. 4104/2017 e n. 267/2018);

CONSIDERATO che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'art. 4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 5 – ter, del D.L. n. 50 del 24/04/2017, precisa che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno;

RILEVATO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21.06.2018, al fine di rendere la disciplina regolamentare omogenea rispetto alle novità normative sopra descritte, sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, ed, in particolare, è stata inserita la figura degli intermediari immobiliari e dei gestori dei portali telematici, nonché è stata prevista la possibilità di disciplinare gli obblighi di detti soggetti attraverso la stipula di apposito accordo convenzionale (articoli 3 e 8);
- che le locazioni brevi stipulate direttamente dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, costituiscono una tipologia ricettiva equiparabile, ai fini dell'Imposta di Soggiorno, agli "affittacamere" e che, pertanto, risultano assoggettate alla tariffa vigente di € 0,50 (bassa stagione)/€ 1,00 (alta stagione) per persona e per notte, fino ad un massimo di 5 notti;
- che la misura, la graduazione e la stagionalità dell'imposta vengono stabilite dalla Giunta Comunale con idoneo atto deliberativo, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 6 del vigente Regolamento Comunale;
- che a norma dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, sono soggetti passivi d'imposta, tra l'altro, *"I soggetti (piattaforme informatiche di prenotazione dei soggiorni) cui è demandato in forma continuativa il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, possono essere altresì responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta, previa stipula di apposita convenzione"*.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 497 del 04/07/2018, con la quale si è deliberato di applicare, sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari, una tariffa dell'Imposta di Soggiorno nella misura percentuale del 3% sul costo della camera o dell'appartamento, (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA, e di eventuali servizi aggiuntivi), entro il limite massimo, previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, di 5 euro a persona per notte di soggiorno, con decorrenza dal 1° ottobre 2018;

CONSIDERATO:

- che per motivi tecnici e organizzativi dei soggetti che gestiscono i portali telematici e hanno manifestato la disponibilità a stipulare le convenzioni con l'ente, al fine di consentire l'applicazione della predetta tariffa a cura dei soggetti che gestiscono i portali telematici, risulta necessario postergare il termine di decorrenza della tariffa deliberata a carico di detti soggetti;

- che nelle more della stipula della richiamata convenzione, i soggetti incaricati degli adempimenti riscossivi e comunicativi restano i titolari delle strutture ricettive che usufruiscono dei servizi degli intermediari per la promozione e la vendita dei propri servizi.

VALUTATO, pertanto, di postergare l'introduzione della suddetta nuova tariffa a decorrere dal 1[^] gennaio 2019, attesa, peraltro, la sua inapplicabilità in assenza di apposita convenzione.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L'Assessore ai Tributi e fiscalità locale Dott. Carlo Salvemini, propone la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e il Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del C.C. n. 55 dell'1.08.2012;

Visto l'art. 4, comma 7, del Decreto legge 24.04.2017, n. 50;

Vista la Delibera di C.C. n. 64 del 21.06.2018, di modificazione e integrazione del regolamento sull'Imposta di soggiorno;

Visti i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;

- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi, resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate,:

1) Di postergare alla data del 1[^] gennaio 2019, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, pari al 3% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuali colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno.

2) Dare atto che sino alla stipula della richiamata convenzione, i soggetti incaricati degli adempimenti riscossivi, comunicativi e di riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno restano i titolari delle strutture ricettive che usufruiscono dei servizi degli intermediari per la promozione e la vendita dei propri servizi.

3) Dichiarare con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, Dlgs 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole

Il Dirigente del Servizio

f.to Dott. Emanuele Carratta

Data 01/10/2018

PER LA REGOLARITA' CONTABILE ~~E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA~~

Si esprime parere POSITIVO

Il Dirigente del Servizio

f.to Dott. Salvatore Laudisa

Data 03/10/2018

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

IL SINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to C. SALVEMINI

F.to A.M. Guglielmi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune

dal 08 OTT. 2018 al 22 OTT. 2018

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000

Lecce, 08 OTT. 2018



Il Segretario Generale

F.to A.M. Guglielmi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi

dal _____ al _____, ex art. 124, comma 1, Dlgs 267/2000;

- è stata comunicata, con foglio n. _____, in data _____ ai sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125 Dlgs 267/2000.

Lecce, _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale, da utilizzare per uso amministrativo.

Lecce, 08 OTT. 2018

Il Segretario Generale